



COPIA

# CITTÀ DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

**N. 385 DEL 30.10.2023**

SETTORE PROPONENTE: LA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	<b>ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DI NUOVA PIANTA ORGANICA FARMACEUTICA DELLA CITTA' AI SENSI DELLA L. 18/90 – VERIFICA DELLE CONDIZIONI ED ASSENSO ALLA DEROGA RISPETTO ALLA PIANTA ORGANICA VIGENTE FINALIZZATA A GARANTIRE MASSIMA ACCESSIBILITA' ED EQUA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO</b>
----------------	---

**PARERI DEI RESPONSABILI PREPOSTI AI SETTORI**

<b>Non necessita di parere in ordine alla regolarità</b>  <b>Tecnica</b>  <b>TRATTASI DI ATTO DI INDIRIZZO</b>	<b>Non necessita di parere in ordine alla regolarità</b>  <b>Contabile</b>  <b>TRATTASI DI ATTO DI INDIRIZZO</b>
--	--

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE** alle ore **18:15** nella Sede Comunale della **Protezione Civile** e nell'apposita sala, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

N	COGNOME	NOME	QUALIFICA	Presente	Assente	Firma
1	STASI	Flavio	SINDACO	X		F.to Stasi Flavio
2	SALIMBENI	Maria	VICE SINDACO	X		F.to Salimbeni Maria
3	VITERITTI	Damiano	ASSESSORE	X		F.to Viteritti Damiano
4	ARGENTINO	Costantino	ASSESSORE	X		F.to Argentino Costantino
5	NOVELLO	Tatiana Domenica F.sca	ASSESSORE	X		F.to Novello Tatiana Domenica F.sca
6	ALBORESI	Alessia	ASSESSORE	X		F.to Alboresi Alessia
7	MITIDIERI	Mauro	ASSESSORE	X		F.to Mitidieri Mauro

**Presiede la seduta il Sindaco: Flavio STASI**

**Partecipa il Segretario Generale Dott. Paolo LO MORO**, con le funzioni previste dall'art.97, comma 4, lett. a), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DI NUOVA PIANTA ORGANICA FARMACEUTICA DELLA CITTA' AI SENSI DELLA L. 18/90 – VERIFICA DELLE CONDIZIONI ED ASSENSO ALLA DEROGA RISPETTO ALLA PIANTA ORGANICA VIGENTE FINALIZZATA A GARANTIRE MASSIMA ACCESSIBILITA' ED EQUA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- La **LEGGE REGIONALE (Calabria) 9 aprile 1990, n. 18**, recante “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie” (Pubbl. in Boll. Uff. 12 aprile 1990, n. 29) disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti il servizio farmaceutico e la vigilanza sulle farmacie;
- La **pianta organica** è la suddivisione dell'intero territorio comunale in aree chiaramente delimitate (“sedi farmaceutiche”), al cui interno può collocarsi una farmacia. Le aree sono contigue e coprono l'intero territorio in modo che ogni punto del comune sia compreso in una e una sola area;
- Nel quadro normativo regionale, la pianta organica delle farmacie è lo strumento preordinato alla **pianificazione della dislocazione degli esercizi farmaceutici**, volta ad assicurare l'equa distribuzione sul territorio di tali esercizi, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate, come previsto dall'art. 2 della L. 475/1968;
- La pianta organica è sottoposta a **revisione** ogni due anni, negli anni pari, al fine di adattarla alle variazioni della popolazione comunale, sia quantitative che distributive, applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, previsti dalla disciplina statale;
- Successivamente all'entrata in vigore della L.R. 2/2016, tutti i Comuni hanno provveduto ad adottare la propria pianta organica, come previsto dalla norma di prima applicazione (art. 20, comma 1);
- Nel caso si realizzino nuove fusioni di Comuni, in occasione della prima revisione utile, sarà necessario procedere all'adozione di una nuova pianta organica tenendo conto della popolazione complessiva del nuovo comune: sarà determinato il numero complessivo delle sedi istituibili nel nuovo comune applicando il criterio demografico, potranno essere modificate le circoscrizioni delle relative sedi farmaceutiche e saranno soppresse eventuali sedi vacanti divenute sovrannumerarie.

**ATTESO CHE:**

- Il legislatore nazionale, con l'art. 11 (“Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”) del D.L. 1/2012 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazioni in L. 27/2012, ha introdotto alcune modifiche sostanziali in materia di pianificazione territoriale degli esercizi farmaceutici.

- Il legislatore regionale ha completato il quadro normativo con la L.R. richiamata in premessa, che ha ridistribuito tra Regione, Comuni ed Aziende Sanitarie le funzioni in precedenza svolte dalle Province in materia di pianificazione territoriale degli esercizi farmaceutici.
- Nel nuovo quadro normativo regionale viene riaffermata la necessità di pianificare la distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici attraverso la revisione delle piante organiche e vengono così ripartite le competenze in materia di esercizi farmaceutici: il Comune esercita tutte le competenze strettamente connesse alla pianificazione sul territorio delle sedi farmaceutiche, l'Azienda Sanitaria supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale, mentre la Regione esercita le funzioni di impulso, controllo e sostituzione volte a garantire l'approvazione biennale delle piante organiche e le funzioni inerenti i concorsi per l'assegnazione delle sedi.

#### **PRESO ATTO**

- dei pareri richiesti, ognuno per la propria competenza, al settore "Urbanistica e Commercio – Servizio SUAP" ed al settore "Avvocatura" relativi alla verifica delle condizioni ed alla possibilità di concessione, in deroga alla pianta organica del servizio farmaceutico, di apertura di un esercizio farmaceutico in risposta all'istanza proposta dall'assegnatario di una delle sedi previste sul territorio di Corigliano-Rossano a seguito di relativo bando regionale;

#### **RILEVATO CHE:**

Dai suddetti pareri si evince quanto segue:

- giurisprudenza consolidata, ed in particolare le sentenze del Consiglio di Stato nn. 4030/2022 e 327/2021, attribuisce ai Comuni ampia discrezionalità nella perimetrazione dell'area di pertinenza della sede farmaceutica;
- in particolare, il Comune, qualora si riveli impossibile o estremamente difficoltoso aprire una farmacia nell'area individuata, è tenuto a prendere in carico la situazione e a trovare una soluzione idonea;
- di recente il Consiglio di Stato con sentenza n. 3665/2023, confermando la giurisprudenza in materia, ha legittimato una modifica della perimetrazione per l'attivazione di una sede farmaceutica, a partire da una "mera difficoltà di reperimento" dei locali disponibili ed idonei all'apertura dell'esercizio nel perimetro originario (non ritenendo dirimente la presunta "non impossibilità" di reperimento dei locali, in quel caso asserita da una parte ricorrente), rinvenendo la ratio di un simile provvedimento derogatorio nel perseguimento dell'obiettivo di organizzare al meglio il servizio farmaceutico, configurabile come pubblico interesse;
- lo stesso Consiglio di Stato, infatti, conferma che la funzione della perimetrazione sia quella di assicurare, "attraverso la diffusione degli esercizi sul territorio, una ottimale accessibilità del servizio farmaceutico – essendo poi, evidentemente, i cittadini ed utenti liberi di rivolgersi a qualsiasi esercizio di loro preferenza", sottolineando come l'attivazione di un

nuovo esercizio già da tempo assegnato – verificate le opportune condizioni – assolve a questa funzione;

- l'eventuale concessione derogatoria la soluzione di che trattasi, peraltro, può trovare agio in una revisione della pianta organica od anche, come sottolineato dalla Corte di Cassazione sez. unite 13.05.2019, n. 12640, ad adottare un provvedimento concessorio ad hoc, volto alla sola riconfigurazione di una sede mal delineata mediante accorpamento della modesta porzione territoriale caratterizzata dalla disponibilità di locali commerciali;
- la fattispecie sopra delineata costituisce un esempio di **disfunzionalità della pianificazione** – solitamente evocata dall'istituto della revisione della P.O. – là dove si riscontri un'oggettiva carenza di locali idonei nella zona di pertinenza.

**VISTA** l'istanza dell'assegnatario di una sede farmaceutica nella zona VII della Pianta Organica del Comune di Corigliano-Rossano a seguito di bando regionale, nella quale si evince l'estrema difficoltà di reperire locali commerciali all'interno della citata zona farmaceutica, circostanza comprovata da perizia giurata di tecnico abilitato – acquisita al prot. 0116256 del 12.10.2023 - e non contraddetta dalle informazioni in possesso del SUAP, corredata da contratto preliminare relativo ad immobile idoneo all'esercizio collocato in area limitrofa alla zona oggetto dell'assegnazione;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- grava sull'ente l'onere di trovare una soluzione all'acclarata difficoltà di cui sopra per effetto dell'ampia discrezionalità di cui gode in materia, facendo salvi i diritti di terzi e senza in alcun modo invadere il campo di altre assegnazioni farmaceutiche;
- l'eventuale ampliamento della zona VII della P.O. (come evidenziato nella piantina allegata alla presente) e/o comunque la concessione dell'apertura dell'esercizio in prossimità della zona VII ed in una zona definita nella vigente P.O. come "bianca", in vero, consentirebbe, come confermato dal soggetto istante, l'individuazione di una pluralità di immobili adatti allo scopo con ampia soddisfazione dell'interesse pubblico volto all'ottimale organizzazione del servizio farmaceutico;
- siffatta deroga alla pianta organica farmaceutica non lede in alcun modo alcun interesse di farmacie concorrenti dal momento che non deroga ai parametri richiesti dal Legislatore per l'individuazione delle sedi farmaceutiche.

**RICHIAMATO** l'art. 4 della L.R. 18/90, ai sensi del quale:

1. *Ogni Comune deve avere la propria pianta organica delle farmacie nella quale è determinato il numero delle se di farmaceutiche, il perimetro di ciascuna di esse e l'ubicazione di ogni farmacia.*
2. *Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti, o frazione superiore a 2.500 abitanti, nei Comuni con popolazioni fino a 25.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri Comuni.*

3. *Ogni nuovo esercizio deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 m. e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della sede. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia a soglia delle farmacie.*

#### **RITENUTO**

- sulla scorta di quanto sopra, al fine di assicurare una migliore accessibilità del servizio farmaceutico e nelle more di una necessaria revisione della pianta organica delle farmacie cittadina (stante la non comprensibile presenza delle cc.dd. zone bianche, tali da non assicurare la copertura dell'intero territorio comunale nella distribuzione delle sedi farmaceutiche), di assentire ad una concessione in deroga all'attuale pianta organica farmaceutica di questo ente, ovvero se necessario alla ripermimetrazione parziale della stessa.

**RITENUTO** altresì di impartire direttive al Dirigente del Settore "Urbanistica e Commercio" affinché si predisponga una nuova pianta organica farmaceutica della città di Corigliano-Rossano seguendo i parametri della L.R. 18/1990;

**ATTESO CHE** la competenza della Giunta comunale in materia è desumibile dalla pronuncia del Consiglio di Stato Sez. III, 22/05/2019, n.3338

#### **RICHIAMATI:**

- il R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- il R.D. 30.9.1938, n. 1706 "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico";
- la L. 08.03.1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";
- la L. 02.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la L. 08.11. 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- il D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248 c.d. "Decreto Bersani";
- il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 c.d. "Decreto Cresci Italia" e successive mm.ii.;
- la L.R. 09.04.1990, n. 18;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1658/2016;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3338/2019;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez III, n. 327/2021;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez III, n. 4374/2021;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez III, n. 4030/2022;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez III, n. 3665/2023;

- il parere legale del settore “Avvocatura Civica”.

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole rese nelle forme e nelle modalità di legge

#### DELIBERA

- **DI RICHIAMARE** la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente.
- **DI IMPARTIRE** direttive al Dirigente del Settore 10 “Urbanistica e Commercio” affinché sia predisposta una nuova pianta organica farmaceutica della città di Corigliano-Rossano seguendo i parametri della L.R. 18/1990, stante l’oggettiva carenza di quella ad oggi vigente che non copre l’interezza del territorio comunale;
- **DI ASSENTIRE**, verificate le condizioni tecniche, giuridiche ed amministrative, relative alla materia ed alla circostanza in oggetto, anche sulla scorta dei pareri in premessa rilasciati dai settori competenti dell’Ente che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, alla eventuale deroga alla perimetrazione del servizio farmaceutico attualmente esistente in riscontro all’istanza dell’assegnatario - a seguito di apposito bando regionale - della sede farmaceutica della zona VII dell’attuale pianta organica dell’Ente di cui all’art. 4 della L.R. n. 18/1990 **attraverso l’individuazione di un immobile con destinazione commerciale** in un’area limitrofa al perimetro della stessa;
- **DI DARE ATTO CHE** la deroga di cui sopra, concessa nel pieno esercizio della discrezionalità nella materia ampiamente riconosciuta ai comuni da giurisprudenza consolidata – da ultimo Consiglio di Stato 3665/2023 – è volta a perseguire il pubblico interesse ad un’ottimale organizzazione delle sedi farmaceutiche nel territorio comunale a fronte dell’oggettiva difficoltà, comprovata da perizia giurata acquisita in atti, a reperire locali idonei per lo svolgimento di un esercizio commerciale all’interno di una perimetrazione già demarcata;
- **DI DARE ATTO** che la concessione in deroga de qua consente il reperimento di una pluralità di locali con destinazione commerciale a beneficio dell’attributaria di sede farmaceutica, senza intaccare in alcun modo i parametri di cui è parola nell’art. 4 della L.R. n. 18/1990;
- **DI RENDERE** la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firmati all'originale.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Paolo LO MORO

IL SINDACO

F.to Flavio STASI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione:

- è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06 NOV 2023 (art. 124, comma 1, D. Lg. n. 267/2000),
- è trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 d. Lgs. n. 267/2000).

Corigliano-Rossano li 06 NOV 2023

Il Responsabile  
F.to Immacolata Palmieri

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000.

---

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Corigliano-Rossano, li 06 NOV 2023

Il Responsabile  
